

**TRASMISSIONE URGENTE VIA FAX**

Pos. n. 35953  
 Prot. 121/RV

*Comunico che la Commissione, nella seduta del 18 gennaio 2010, su proposta del Commissario delegato per il settore, prof. avv. Nunzio Pinelli, ha adottato all'unanimità la seguente delibera :*

**Revoca della delibera del 18 novembre 2004, n. 04/624, in ordine all'obbligo di effettuare la seconda fase delle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di mancato espletamento della prima fase imputabile alla controparte.**

Delibera n. 10/32

**PREMESSO CHE**

con deliberazione del 18 novembre 2004, n. 04/624 venne espresso l'avviso che il mancato espletamento della prima fase della procedura di raffreddamento, ove imputabile alla controparte datoriale, esonera l'organizzazione sindacale dall'espletamento della seconda fase della procedura;

la Commissione, nella seduta del 16 novembre 2009, ha ritenuto opportuno sentire le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e le Associazioni datoriali di livello nazionale, al fine di verificare l'esperienza applicativa fin qui maturata;

dunque, la Commissione nella stessa seduta ha deliberato di convocare le parti in apposita audizione;

nel corso dell'audizione tenutasi il giorno 15 dicembre 2009, le Organizzazioni sindacali e le Associazioni datoriali hanno illustrato le rispettive valutazioni in ordine alla proposta di revoca della delibera n. 04/624, riservandosi di fornire per iscritto, entro il 10 gennaio 2010, specifiche osservazioni al riguardo;

alla luce di quanto emerso in sede di audizione, il Commissario si è impegnato a rinviare la discussione della proposta di revoca, al fine di poter valutare le osservazioni espresse dalle parti;

con nota del 4 gennaio 2010, la Segreteria nazionale della FAST CONFISAL, pur dichiarando di comprendere le motivazioni e le finalità alla base della iniziativa dell'Organo di garanzia, ha ribadito il proprio dissenso alla revoca della delibera 18 novembre 2004 n. 04/624, già comunicato nella audizione del 15 dicembre 2010;

con nota del 7 gennaio 2010, la Segreteria nazionale della FAISA CONFIL ha espresso fiducia verso la Commissione ed ha manifestato la propria disponibilità a valutare, congiuntamente con tutte le altre Organizzazioni Sindacali, possibili interventi migliorativi o interpretativi della normativa vigente volti alla salvaguardia delle prerogative degli utenti;

con nota del 13 gennaio 2010, pervenuta oltre il termine assegnato, la Segreteria generale dell'ORSA, a conferma delle valutazioni già espresse nell'audizione del 15 dicembre 2010, ha

affermato la propria contrarietà alla proposta di revoca della delibera 18 novembre 2004, n. 04/624, precisando che la legge 12 giugno 1990, n. 146, mentre prevede che la proclamazione di sciopero sia preceduta dalle procedure di raffreddamento e conciliazione, non prescrive l'obbligatorietà di una doppia fase delle stesse, ed ha sottolineato, altresì, che il tentativo di conciliazione, sovente, sortisce solo un effetto dilatorio che rende meno incisiva l'azione di sciopero rispetto alla fase di insorgenza del conflitto: pertanto, l'Organizzazione Sindacale ha chiesto alla Commissione di non procedere alla revoca della delibera in oggetto e di intraprendere, invece, ogni iniziativa volta al superamento della Regolamentazione provvisoria ed alla conclusione di un accordo tra le parti che disciplini l'esercizio di sciopero nel settore del trasporto pubblico locale;

con nota del 14 gennaio 2010, pervenuta oltre il termine assegnato e non sottoscritta, le Segreterie nazionali di FILT-CGIL, FIT-CISL, ULTRASPORTI, UGL e FAISA CISAL, facendo seguito alle valutazioni già espresse in sede di audizione il giorno 15 dicembre 2009, che, nella nota, hanno inteso integralmente richiamare, hanno sottolineato che il legislatore, nel prevedere l'obbligatorietà di procedure di raffreddamento e conciliazione da esperire in via preventiva rispetto alla proclamazione di sciopero, non ha prescritto l'indispensabilità di una doppia fase delle stesse, configurando, piuttosto, il tentativo di conciliazione in sede amministrativa come rimedio non già ulteriore, ma alternativo ed hanno affermato, altresì, che la previsione legale di un tentativo di conciliazione e di un successivo preavviso ha la funzione di frapporre tra l'insorgenza del conflitto e la effettuazione dello sciopero un intervallo temporale teso ad evitare un danno agli utenti, richiamando, in proposito, la delibera del 1 giugno 2000, n. 00/174;

alla luce delle considerazioni espresse, le medesime Organizzazioni Sindacali hanno quindi ritenuto coerente la proposta di revoca della delibera in oggetto, auspicando che, in tal caso, però, dovrebbero essere applicate alle Aziende inadempienti le sanzioni di cui all'art. 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e succ. mod., ed hanno ravvisato, altresì, la necessità che si proceda, quanto prima, a sostituire all'attuale Regolamentazione provvisoria un accordo tra le parti, che, in vista della unificazione contrattuale tra i due settori, disciplini l'esercizio del diritto di sciopero nel Trasporto pubblico locale e nel Trasporto ferroviario.

### CONSIDERATO CHE

l'art. 2, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, stabilisce, tra l'altro, che, per ciascun servizio essenziale, negli accordi collettivi o, in mancanza o inidoneità di questi, nelle Regolamentazioni provvisorie della Commissione di garanzia *“devono essere in ogni caso previste procedure di raffreddamento e conciliazione, obbligatorie per entrambe le parti, da esperire prima della proclamazione dello sciopero”*;

la Commissione di garanzia, con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 (pubblicata in G.U. il 23 marzo 2002, n. 70), ha approvato una Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto pubblico locale, nella quale, all'art. 2, alla lettera C) è previsto che *“ 1. Il soggetto collettivo che intende promuovere una astensione, prima della proclamazione della stessa, deve avanzare richiesta di incontro all'ente gestore del servizio o all'azienda ... 2. Entro 3 giorni (con esclusione dei festivi) dal ricevimento della predetta comunicazione, la controparte datoriale (aziendale o nazionale) informa per iscritto il soggetto richiedente della data e del luogo in cui si terrà l'incontro di esperimento delle procedure di raffreddamento. In ogni caso l'incontro deve tenersi entro gli 8 giorni (con esclusione dei festivi)*

*successivi al ricevimento della richiesta sindacale da parte dell'azienda, altrimenti la procedura si considera comunque esaurita”;*

la stessa Regolamentazione all'art. 2, lettera D), specifica, altresì, che *“A seguito dell'esaurimento con esito negativo della prima fase della procedura, di cui alla lettera C), le parti esperiscono un tentativo di conciliazione(a) nella sede negoziale di livello superiore concordata tra le parti, ove il tentativo di conciliazione si esaurisce nei termini convenuti dalle parti medesime; (b) in alternativa, e in difetto dell'accordo di cui al punto (a) nella sede amministrativa prevista dall'art. 2, comma 2 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.”;*

per effetto della citata disciplina di settore, il tentativo di conciliazione presso l'autorità amministrativa si pone dunque non già come alternativo rispetto alla procedura di raffreddamento in sede aziendale, ma quale rimedio aggiuntivo, da esperirsi obbligatoriamente, nel caso in cui l'autonomia collettiva, da sola, non sia stata in grado di condurre ad una risoluzione della controversia;

tale previsione si fonda sul presupposto che l'intervento di un terzo mediatore potrebbe agevolare la composizione della vertenza e, pertanto, scongiurare lo sciopero;

le osservazioni fatte pervenire dalle Organizzazioni sindacali alla Commissione non evidenziano invece elementi idonei a far ritenere che la seconda fase delle procedure di raffreddamento e conciliazione sia inutile o addirittura controproducente;

anzi, l'effetto dilatorio rispetto alla fase di insorgenza del conflitto rappresenta una garanzia contro iniziative non adeguatamente ponderate suscettibili di provocare inevitabili disagi per gli utenti dei servizi pubblici;

è proprio nella prospettiva del contemperamento tra diritti costituzionali potenzialmente confliggenti, che lo sciopero dovrebbe costituire l'*estrema ratio* cui fare ricorso solo dopo aver adottato ogni possibile rimedio per una composizione non conflittuale della controversia;

in tale prospettiva, la previsione nella legge 12 giugno 1990, n. 146, prima, e nella citata Regolamentazione provvisoria di settore, poi, di procedure di raffreddamento e conciliazione, antecedentemente alla proclamazione dello sciopero, ha la funzione di favorire la conciliazione tra le parti, ma anche quella di raffreddare i conflitti, nel senso di far intercorrere un lasso di tempo fra la decisione di indire uno sciopero e l'effettiva proclamazione dello stesso, per consentire alle Organizzazioni sindacali una valutazione ponderata dell'opportunità di fare ricorso allo sciopero, laddove lo stesso incide su servizi essenziali per il godimento dei diritti costituzionali dei cittadini utenti;

la deliberazione 1 giugno 2000, n. 00/174, richiamata dai sindacati, peraltro, nell'affermare l'alternatività della procedura conciliativa rispetto a quella concordata, faceva riferimento all'ipotesi di mancanza di accordo valutato idoneo o di provvisoria regolamentazione disposta dalla Commissione e, su questo presupposto, fissava un termine di cinque giorni (ripreso anche nella Regolamentazione provvisoria del trasporto pubblico locale), alla scadenza del quale la Commissione avrebbe ritenuto adempiuto l'obbligo di far precedere la proclamazione di sciopero dall'esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione, nell'ipotesi di inerzia o ritardo dell'autorità competente;

in definitiva, deve ritenersi più aderente al dato normativo vigente l'interpretazione che, anche in caso di mancato esperimento della prima fase delle procedure di raffreddamento a causa della indisponibilità a trattare da parte aziendale, debba tenersi comunque fermo l'obbligo di esperire un ulteriore tentativo di conciliazione presso l'autorità amministrativa;

del resto, anche la prassi osservata conferma che tale lettura risponde all'interesse protetto dalla normativa di riferimento, in quanto l'esperimento del tentativo di conciliazione ha condotto, in molti casi, a definire con esito positivo la vertenza in atto tra le parti.

### **RITENUTO**

pertanto, di dover modificare l'avviso espresso con la deliberazione 18 novembre 2004, n. 04/624.

### **VISTO**

l'art. 2, lettera C), punto 3, della citata Regolamentazione provvisoria del trasporto pubblico locale secondo il quale, comunque, l'omessa convocazione o partecipazione alle procedure da parte dell'ente o dell'azienda, nonché il comportamento delle parti durante l'esperimento delle stesse potranno essere oggetto di valutazione da parte della Commissione, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 146 del 1990 e succ. modd..

### **ESPRIME L'AVVISO**

che il mancato esperimento della prima fase della procedura di raffreddamento non esonera in nessun caso dall'esperimento della seconda.

### **DISPONE**

conseguentemente, la revoca della deliberazione del 18 novembre 2004, n. 04/624.

### **DISPONE ALTRESI'**

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, alle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori ed alle Associazioni nazionali dei datori di lavoro del trasporto pubblico locale, nonché la pubblicazione sul sito Internet della Commissione.

**IL PRESIDENTE**  
*Giovanni Pitruzzella*